



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE, SOCIALI E DELLA FORMAZIONE

TITOLO I – OBIETTIVI DEL DIPARTIMENTO

Art. 1 – Obiettivi e aree tematico –disciplinari del Dipartimento

TITOLO II – STRUTTURE E ORGANI DIPARTIMENTALI

Art. 2 – Organi del Dipartimento

Art. 3 – Direttore del Dipartimento

Art. 4 – Consiglio di Dipartimento

Art. 5 – Convocazione e modalità di svolgimento del Consiglio di Dipartimento

Art. 6 – Svolgimento delle sedute

Art. 7 – Verbalizzazione e pubblicità

Art. 8 – Commissioni del Dipartimento

Art. 9 – Commissione paritetica docenti-studenti

Art. 10 – Consigli di corso di studio

Art. 11 – Responsabile amministrativo

Art. 12 – Responsabile delle funzioni didattiche

Art. 13 – Sezioni del Dipartimento

Art. 14 – Procedure per le elezioni degli organi

TITOLO III - ATTIVITÀ

Art. 15 – Ricerca scientifica

Art. 16 – Corsi Master, di perfezionamento, di specializzazione e di formazione finalizzata

Art. 17 – Collaborazione con le strutture didattiche e relazioni interdipartimentali

Art. 18 – Prestazioni di ricerca in favore di terzi

Art. 19 - Attività di ricerca in cooperazione

Art. 20 – Diffusione dei risultati della ricerca e pubblicazioni

Art. 21 – Relazioni con altre università e con enti di ricerca. Internazionalizzazione

TITOLO IV – NORME FINALI

Art. 22 – Approvazione del Regolamento e sue modifiche

Art. 23 – Disposizione di chiusura



TITOLO I – OBIETTIVI DEL DIPARTIMENTO

ART. 1

Obiettivi e aree tematico-disciplinari del Dipartimento

1. Il Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione (di seguito denominato “Dipartimento”) svolge le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all’esterno ad esse correlate o accessorie e tutte le funzioni rientranti, per legge, per Statuto di Ateneo o per Regolamento di Ateneo, nella propria competenza, nell’ambito delle seguenti aree tematico disciplinari:
 - beni culturali;
 - comunicazione;
 - demo-etno-antropologia;
 - filosofia;
 - lingue e letterature classiche e medievali;
 - lingue e letterature moderne e contemporanee;
 - linguistica;
 - pedagogia;
 - politologia;
 - psicologia;
 - scienze dell’antichità ed archeologia;
 - scienze della terra per i beni culturali;
 - scienze giuridiche;
 - sociologia;
 - storia;
 - storia dell’architettura;
 - storia dell’arte.
2. Il Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione si propone come una comunità di docenti e ricercatori a tempo determinato che si riconoscono nelle diverse scienze umanistiche, sociali e della formazione, e che condividono l’intento di sviluppare una comune strategia di ricerca e collaborare nella gestione della didattica dei corsi di studio che al Dipartimento afferiscono. Per ciò che attiene alla ricerca si intende promuovere un sistematico confronto tra le differenti aree e discipline umanistiche, sociali e della formazione e tra queste e settori affini, rappresentati all’interno del nostro e di altri Atenei, nella convinzione che questa collaborazione possa favorire l’individuazione di aree di studio originali, innovative e ‘di frontiera’ nella ricerca di base, la formulazione di ipotesi di risoluzione di problemi scientifici che si collocano frequentemente a cavallo tra differenti aree disciplinari e la realizzazione di una effettiva e proficua interdisciplinarietà. Per ciò che attiene alla didattica, il Dipartimento si propone di valorizzare al meglio la collaborazione scientifica tra le differenti discipline e aree di ricerca presenti al suo interno al fine di proporre ordinamenti di studio strutturati secondo le finalità dei vari corsi di laurea, e l’istituzione di dottorati di ricerca coerenti con le aree di ricerca e con le loro aggregazioni interdisciplinari. Nel perseguire le proprie finalità scientifiche e didattiche, il Dipartimento vuole accogliere e valorizzare il patrimonio di ricerca,



l'organizzazione e l'esperienza relativi sia al personale docente sia a quello tecnico-amministrativo, che è stato progressivamente accumulato sin dalla costituzione del Centro Colozza e poi ampliato e arricchito con la costituzione della Facoltà di Scienze Umane e Sociali e del Dipartimento di Scienze Umane, Storiche e Sociali. Si propone inoltre, in sintonia con l'Amministrazione centrale, di favorire lo sviluppo e l'utilizzo, da parte delle strutture tecnico-amministrative, di specifiche competenze tecnico-manageriali di supporto alla ricerca. Il contributo di tali esperienze è ritenuto decisivo, per docenti e ricercatori a tempo determinato, al fine di individuare opportunità di ricerca, a livello nazionale e internazionale, e di poter contare su un'assistenza competente ed efficace per l'elaborazione di progetti di ricerca competitivi.

3. Al Dipartimento possono afferire docenti e ricercatori a tempo determinato appartenenti ai settori scientifico-disciplinari delle seguenti aree:
 - Area 4: Scienze della terra;
 - Area 8: Ingegneria civile ed architettura,
 - Area 10: Scienze dell'antichità, filologico -letterarie e storico-artistiche;
 - Area 11: Scienze storiche, filosofiche, psicologiche e pedagogiche;
 - Area 12: Scienze giuridiche;
 - Area 13: Scienze economiche e statistiche,
 - Area 14: Scienze politiche e sociali.

TITOLO II – STRUTTURE E ORGANI DIPARTIMENTALI

ART. 2

Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
 - a) il Direttore;
 - b) il Consiglio di Dipartimento;
 - c) la Commissione paritetica docenti-studenti.
2. Il Dipartimento può articolarsi in Sezioni secondo quanto previsto dall'art. 13 del presente Regolamento.

ART. 3

Direttore del Dipartimento.

1. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:
 - a) rappresenta il Dipartimento;
 - b) convoca e presiede, regolandone lo svolgimento, il Consiglio e le Commissioni dotate di poteri deliberativi e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;
 - c) vigila, nell'ambito del Dipartimento, sulla osservanza delle norme legislative, statutarie e regolamentari;
 - d) esercita funzioni di iniziativa, promozione, coordinamento e vigilanza di tutte le attività didattiche, di ricerca e organizzative che fanno capo al Dipartimento;



- e) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla normativa, legale e amministrativa, vigente.
2. L'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento spetta ai professori di prima fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno e per i quali il numero di anni di permanenza in servizio, prima del collocamento a riposo, sia almeno pari alla durata del mandato. Nel caso di indisponibilità di professori di prima fascia, l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia. L'elettorato passivo è altresì esteso ai professori di seconda fascia nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per la predetta elezione. Al fine dell'elettorato passivo anche per i professori di seconda fascia devono ricorrere le condizioni previste nel primo capoverso.
 3. Le modalità per lo svolgimento delle elezioni del Direttore sono specificate nel Regolamento generale di Ateneo.
 4. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore. Dura in carica tre anni e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta. L'intervallo di tempo che deve trascorrere per poter assumere un ulteriore mandato, dopo avere espletato due mandati consecutivi, deve essere pari almeno ad un mandato pieno.
 5. Il Direttore designa fra i professori del Dipartimento un Vice-direttore che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Il Vice-direttore è nominato con decreto del Rettore e rimane in carica per la durata del mandato del Direttore.
 6. In caso di cessazione anticipata dall'incarico le elezioni del Direttore devono essere indette entro sessanta giorni. Le funzioni di ordinaria amministrazione sono svolte dal Vice-direttore.
 7. Il Direttore è coadiuvato, per le procedure di carattere contabile e finanziario, da un Responsabile amministrativo e, per le procedure di carattere amministrativo connesse alle attività didattiche, da un Responsabile delle funzioni didattiche di tipo gestionale.
 8. Il Direttore di Dipartimento, coadiuvato dalla Commissione bilancio e dal Responsabile amministrativo, tenendo conto dei criteri generali dettati dal Consiglio di Dipartimento, predispone annualmente le richieste di finanziamento, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di amministrazione e contabilità di Ateneo, per la proposta di approvazione dei Budget preventivi.
 9. Il Direttore in casi di necessità e urgenza può assumere provvedimenti di competenza del Consiglio di Dipartimento da sottoporre alla ratifica del Consiglio nella prima seduta utile.

ART. 4

Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di indirizzo, programmazione e gestione delle attività del Dipartimento. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore nei casi previsti dalla normativa vigente, quando ne ravvisi l'opportunità e quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri aventi diritto al voto sulle materie di cui è richiesta la discussione.
2. Il Consiglio di Dipartimento:
 - a) approva il Regolamento di Dipartimento;
 - b) approva il programma triennale delle attività didattiche e scientifiche;
 - c) propone autonomamente, o congiuntamente ad altri Dipartimenti, l'istituzione dei corsi di studio;
 - d) può richiedere l'istituzione di Consigli di corsi di studio o di strutture didattiche;



- e) approva annualmente il Manifesto degli studi, acquisito il parere dei Consigli di corsi di studio ove istituiti;
 - f) procede, acquisiti i relativi pareri dei Consigli di corsi di studio ove istituiti, all'attivazione degli insegnamenti previsti negli ordinamenti dei corsi e all'affidamento degli insegnamenti ai docenti e ai ricercatori a tempo determinato, assicurando la copertura di tutti gli insegnamenti attivati;
 - g) attribuisce i compiti didattici ai docenti e ai ricercatori a tempo determinato, tenendo presente il criterio di equa ripartizione dei carichi didattici e assicurando il coordinamento delle attività didattiche, nel rispetto della libertà di insegnamento;
 - h) ha il compito della programmazione e del coordinamento in materia di orientamento agli studi e attività tutoria;
 - i) organizza corsi di perfezionamento ed aggiornamento professionale, di istruzione permanente o ricorrente, nonché attività culturali e formative;
 - j) formula proposte in ordine al Regolamento didattico di Ateneo;
 - k) organizza, su parere favorevole del Senato Accademico, corsi di studio d'intesa con università e istituzioni di alta cultura nazionali ed estere;
 - l) propone agli Organi di governo dell'Ateneo le richieste di personale e risorse finanziarie in relazione alle esigenze gestionali e di sviluppo delle attività di ricerca e didattiche;
 - m) formula la proposta di chiamata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia e con voto favorevole della maggioranza assoluta dei docenti per la chiamata dei ricercatori a tempo determinato;
 - n) approva contratti e convenzioni con enti pubblici;
 - o) propone, organizza e gestisce i corsi di dottorato di ricerca;
 - p) propone l'attivazione e il conferimento di assegni di ricerca;
 - q) esprime parere sulle richieste di autorizzazione allo svolgimento di attività di ricerca scientifica ai sensi della normativa vigente, nonché sul rilascio del nulla osta per attività didattiche presso altri atenei;
 - r) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo secondo quanto previsto dal Regolamento di amministrazione e contabilità di Ateneo;
 - s) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
 - t) propone l'istituzione e l'attivazione di corsi Master, di perfezionamento, di specializzazione e di alta formazione.
3. Il Consiglio di Dipartimento è composto dai docenti e dai ricercatori a tempo determinato afferenti al Dipartimento, da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo assegnato alla struttura, da due studenti individuati tra i rappresentanti degli studenti nei Consigli di corsi di studio afferenti al Dipartimento, da un rappresentante eletto tra i dottorandi, gli specializzandi e gli assegnisti facenti capo alla struttura. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal Responsabile amministrativo. La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo dura in carica tre anni; la rappresentanza dei dottorandi, degli specializzandi e



degli assegnisti dura in carica due anni. Le modalità per l'elezione dei rappresentanti sono contenute nel Regolamento generale di Ateneo.

ART. 5

Convocazione e modalità di svolgimento del Consiglio di Dipartimento

1. Il Direttore del Dipartimento convoca il Consiglio per discutere e deliberare sull'ordine del giorno che ha provveduto a redigere ogni volta che lo ritiene necessario o quando gli venga formalmente richiesto per iscritto da più di un terzo dei membri del Consiglio stesso.
2. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché degli argomenti da discutere, deve essere comunicato ai membri del Consiglio entro il termine, derogabile soltanto in casi di comprovata urgenza, di 5 giorni dallo svolgimento della riunione mediante affissione sul sito del Dipartimento e invio per posta elettronica, all'indirizzo e-mail assegnato in via istituzionale dall'Ateneo, a meno che l'afferente non abbia indicato un indirizzo diverso alla Segreteria del Dipartimento.
3. Il Consiglio di Dipartimento deve essere convocato in via ordinaria almeno sei volte all'anno.
4. I membri del Consiglio di Dipartimento non possono intervenire tramite rappresentante. L'intervento mediante videoconferenza è ammesso solo in casi di comprovata necessità, previa autorizzazione del Direttore.
5. Le adunanze sono regolarmente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti il Collegio. Nel computo della maggioranza non si tiene conto di quelli per i quali risulta giustificata l'assenza e comunque è richiesta la presenza di almeno i due quinti dei componenti di diritto del Consiglio.
6. Le delibere, salvo sia diversamente disposto dalla legge o dallo Statuto o dal Regolamento di Ateneo, vengono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. Per le deliberazioni aventi per oggetto chiamate e afferenze, il Consiglio di Dipartimento opera in configurazioni ristrette secondo quanto stabilito dallo Statuto e dalla normativa vigente.

ART. 6

Svolgimento delle sedute

1. I consiglieri che intendono intervenire nella discussione devono prenotarsi per alzata di mano; il Presidente dà loro la parola nell'ordine di iscrizione.
2. Nello svolgimento degli interventi i consiglieri sono tenuti ad attenersi all'argomento in esame e hanno diritto, di norma, ad un intervento della durata massima di cinque minuti ed, eccezionalmente, ad una successiva replica o chiarimento, della durata di due minuti.

ART. 7

Verbalizzazione e pubblicità

1. Delle adunanze del Consiglio viene redatto verbale, in un unico originale, sottoscritto dal Direttore, dal Segretario verbalizzante e da un docente designato dal Direttore in apertura della adunanza. Il verbale è approvato nella seduta successiva del Consiglio e rimane depositato presso gli uffici della Segreteria del Dipartimento.
2. Le delibere sono pubbliche e per la loro consultazione si applicano le norme in materia di diritto di accesso.



ART. 8

Commissioni di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento istituisce Commissioni permanenti o temporanee, tra cui la Commissione permanente Bilancio, determinandone i compiti anche in ragione di specifiche deleghe ad esse attribuite e, comunque, con compiti istruttori, consultivi e/o propositivi.
2. Il Consiglio di Dipartimento stabilisce la composizione delle Commissioni, con numero dispari di membri, le procedure di elezione o di nomina dei componenti, le norme di funzionamento e quelle che disciplinano i loro rapporti con gli organi del Dipartimento.
3. Nel caso in cui le Commissioni siano dotate di poteri deliberativi la loro composizione deve prevedere, oltre alla presenza necessaria del Direttore o del Vice-direttore, nonché del Responsabile amministrativo del Dipartimento, un numero di componenti che garantisca la rappresentanza di tutte le aree CUN presenti in Dipartimento.

ART. 9

Commissione paritetica docenti-studenti

1. La Commissione rimane in carica due anni e ha i seguenti compiti:
 - a) attività di monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti e dei ricercatori a tempo determinato;
 - b) individuazione degli indicatori per la valutazione dei risultati delle attività suddette;
 - c) formulazione di pareri sull'istituzione, attivazione, modifica, disattivazione e soppressione dei corsi di studio.
2. Nello svolgimento dei propri compiti la Commissione può formulare pareri e proposte alle strutture interessate.
3. La Commissione è composta da una rappresentanza paritetica di quattro docenti, designati dal Consiglio di Dipartimento e quattro studenti iscritti ai diversi corsi di studio attivati da un Dipartimento designati secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. Il Consiglio nomina il Presidente della Commissione tra i docenti designati.
4. La Commissione, convocata dal Presidente con le modalità indicate dall'art. 5 comma 2 del presente Regolamento, è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto detratti gli assenti giustificati. Il numero dei presenti non può essere, comunque, inferiore ai due quinti degli aventi diritto. Le deliberazioni, ove non diversamente stabilito, sono assunte a maggioranza dei presenti. Delle adunanze della Commissione viene redatto, a cura del Segretario verbalizzante, un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante in un unico originale, rimane depositato presso gli uffici della Segreteria del Dipartimento.
5. La partecipazione alla Commissione paritetica non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spesa.

ART. 10

Consigli di corso di studio



1. Il funzionamento dei Consigli di corso di studio è disciplinato secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo dei Consigli di corso di studio e da ciascun Regolamento di Consiglio di corso di studio.
2. Compiti e funzioni dei Consigli di corso di studio sono previsti dal Regolamento didattico di Ateneo.

ART. 11

Responsabile amministrativo

1. Al Responsabile amministrativo del Dipartimento competono, sulla base della normativa vigente e delle direttive del Direttore generale e del Direttore di Dipartimento, ognuno per quanto concerne le rispettive competenze, funzioni di:
 - a) collaborazione con il Direttore per le attività volte al migliore funzionamento della struttura, ivi comprese quelle relative all'organizzazione di corsi, convegni e seminari di competenza del Dipartimento;
 - b) predisposizione dei documenti di programmazione economico finanziaria e patrimoniale del Dipartimento, nonché di quelli a consuntivo;
 - c) coordinamento delle attività amministrativo-contabili;
 - d) organizzazione, gestione e verifica dei compiti assegnati al personale amministrativo e al personale tecnico impiegato in attività di interesse generale del Dipartimento, d'intesa con il Direttore;
 - e) partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni in relazione alle specifiche competenze.
2. Il Responsabile amministrativo è tenuto a dare esecuzione alle direttive dell'Amministrazione centrale per quanto riguarda sia gli aspetti gestionali da adottarsi nell'attività di amministrazione del Dipartimento, sia la trasmissione delle informazioni amministrative e gestionali agli uffici dell'Amministrazione centrale.

ART. 12

Responsabile delle funzioni didattiche

1. Il Responsabile delle funzioni didattiche ha funzioni di supporto nell'organizzazione delle attività didattiche del Dipartimento, relazionandosi con la Segreteria Studenti e con gli uffici dell'Amministrazione. Cura la tenuta degli atti e dei documenti dei Consigli di corso di studio e assiste i Presidenti dei Consigli di corso di studio nelle loro funzioni.
2. Il Responsabile delle funzioni didattiche partecipa alle sedute del Consiglio di Dipartimento e a quelle dei Consigli di corso di studio.

ART. 13

Sezioni del Dipartimento

1. Il Dipartimento può articolarsi, previa apposita delibera del Consiglio che ne specifica i compiti, in Sezioni caratterizzate da aspetti culturali e scientifici omogenei. La istituzione di ogni singola Sezione richiede l'afferenza di almeno 7 docenti e ricercatori a tempo determinato.



2. Le Sezioni non hanno autonomia amministrativa, non hanno una propria dotazione di personale, né organi di governo propri e dovranno essere funzionali ai rispettivi ambiti di ricerca. Le Sezioni sono rinnovate ogni triennio.
3. Ogni docente o ricercatore a tempo determinato può aderire ad una sola Sezione.
4. Tra i docenti e ricercatori a tempo determinato afferenti alla Sezione viene designato un "Coordinatore" della Sezione in carica per tutta la durata della Sezione.
5. Le decisioni della Sezione devono essere assunte con la maggioranza dei tre quinti dei componenti. Delle adunanze della Sezione viene redatto, a cura del Segretario verbalizzante, un verbale che, sottoscritto dal Coordinatore e dal Segretario verbalizzante in un unico originale, rimane depositato presso gli uffici della Segreteria del Dipartimento.

ART. 14

Procedure per le elezioni degli organi

1. Le procedure per le elezioni degli Organi del Dipartimento sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo.

TITOLO III - ATTIVITÀ

ART. 15

Ricerca scientifica

1. Il Dipartimento garantisce a tutti i docenti e i ricercatori a tempo determinato afferenti l'esercizio effettivo della libertà di ricerca nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari delle aree sub art. 1., operando secondo criteri che valorizzino l'internazionalizzazione ed il merito.
2. Il Dipartimento, previa delibera del Consiglio, può accogliere altri soggetti in qualità di "ospiti temporanei" per fini di ricerca, su richiesta diretta di un afferente o sulla base di accordi internazionali.

ART. 16

Corsi Master, di perfezionamento, di specializzazione e di formazione finalizzata

1. Il funzionamento dei corsi Master, di perfezionamento, di specializzazione e di formazione finalizzata è disciplinato dai relativi regolamenti di Ateneo.

ART. 17

Collaborazione con le strutture didattiche e relazioni interdipartimentali

1. Il Dipartimento concorre, per quanto di competenza e con l'ausilio del Responsabile delle funzioni didattiche, in collaborazione con le strutture didattiche di Ateneo indicate dallo Statuto, all'attività didattica degli insegnamenti afferenti al Dipartimento medesimo.
2. Nel caso di attivazione di corsi di studio interdipartimentali, il Dipartimento designa tra i suoi afferenti tre membri destinati alla Struttura di raccordo costituita tra i Dipartimenti cui si riferiscono i corsi di studio interdipartimentali.
3. La Struttura di raccordo, composta dai membri designati dai Consigli dei Dipartimenti coinvolti e dai loro Responsabili delle funzioni didattiche, coordina le attività degli insegnamenti



affendenti ai Dipartimenti coinvolti nei corsi di laurea interdipartimentali, proponendo agli stessi Dipartimenti l'adozione di idonei provvedimenti organizzativi. La Struttura è coordinata da un suo componente designato all'atto della sua costituzione con apposita delibera.

4. Le delibere della Struttura di raccordo sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

ART. 18

Prestazioni di ricerca in favore di terzi

1. Il Dipartimento, nei limiti di quanto consentito dalla legge e dallo Statuto, può effettuare attività di ricerca e di consulenza a carattere scientifico su specifiche tematiche di propria competenza, a favore di istituzioni pubbliche e di enti privati, compatibilmente con la proprie funzioni istituzionali, previa stipula di apposite convenzioni, approvate dal Consiglio di Dipartimento e dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

ART. 19

Attività di ricerca in cooperazione

1. Il Dipartimento persegue le sue finalità anche mediante l'istituzione di Centri di ricerca e/o l'adesione a Centri interdipartimentali di ricerca.
2. La gestione amministrativa e contabile dei Centri di cui al comma 1 è attribuita a uno dei Dipartimenti proponenti.

ART. 20

Diffusione dei risultati della ricerca e pubblicazioni

1. Il Dipartimento organizza seminari, conferenze e convegni a carattere scientifico, anche attraverso collegamenti con analoghe strutture italiane e/o estere.
2. Compatibilmente con la disponibilità di risorse, il Dipartimento promuove e favorisce la pubblicazione e/o la diffusione dei risultati conseguiti nelle ricerche dei suoi afferenti o dagli stessi coordinate o dirette, impiegando adeguate procedure di valutazione della qualità delle stesse.

ART. 21

Relazioni con altre università e con enti di ricerca. Internazionalizzazione.

1. Il Dipartimento, coerentemente coi propri obiettivi formativi e scientifici, instaura rapporti di collaborazione, anche volti allo svolgimento di stages e tirocini di studenti e laureati, con istituzioni pubbliche, ordini professionali, imprese e organizzazioni imprenditoriali, nonché con università ed enti di ricerca anche attraverso la partecipazione a strutture consortili o a rapporti di cooperazione con fondazioni e enti, laddove coerenti e funzionali rispetto ai propri obiettivi istituzionali e sulla base di criteri di trasparenza.
2. Il Dipartimento intraprende iniziative volte a rafforzare le relazioni internazionali, nel campo della ricerca e della didattica, con particolare riguardo ai programmi europei nel settore della didattica e della ricerca.
3. In linea con gli indirizzi dell'Ateneo, il Dipartimento sostiene, per quanto di propria competenza, tutte le iniziative nel campo della formazione e della ricerca che si inquadrano nel



rapporto federativo costituitosi col Sistema universitario Lucano-Molisano-Pugliese.

TITOLO IV – NORME FINALI

ART. 22

Approvazione del Regolamento e sue modifiche

1. L'approvazione del presente Regolamento e le sue modifiche sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta.

ART. 23

Disposizione di chiusura

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle leggi vigenti in materia, allo Statuto e ai regolamenti dell'Università degli Studi del Molise.

Emanato con D.R. n. 1182 del 19 dicembre 2012

